

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e passim
ACCILI (DC)	7, 23
BERLINGUER (PCI)	2, 3, 6 e passim
DEL NOCE (DC)	8
FERRARA SALUTE (PRI)	13
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	14, 19, 27
PANIGAZZI (PSI)	18
SCOPPOLA (DC)	2, 3, 5 e passim
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ...	1, 2, 3 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.)	3, 5, 6 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Saporito, Fimognari, Della Porta, Miroglio, D'Agostini, Ruffino, Santonastaso e Scardaccione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Spitella di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SPITELLA, relatore alla Commissione Si-

gnor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento è sufficientemente noto alla Commissione che l'ha approvato in prima lettura il 14 febbraio scorso, per cui la mia relazione potrà essere abbastanza sintetica.

L'altro ramo del Parlamento ha accettato buona parte delle norme che il Senato aveva approvato, con alcune modificazioni di non grande rilievo, e ha aggiunto altri articoli sui quali sarà opportuno soffermarsi. Credo che per economia di tempo convenga seguire il testo e valutare le modifiche che sono state apportate.

L'articolo 1 è identico. All'articolo 2, quello che riguarda i «novennalisti», la Camera ha soppresso l'ultimo alinea del primo comma, nonché il secondo comma con i quali il Senato aveva bloccato il meccanismo dei «novennalisti» alla prima sessione di concorso successiva all'entrata in vigore della legge. D'altro verso il Senato aveva introdotto la precisazione che l'aliquota del 20 per cento non veniva calcolata facoltà per facoltà ma sul totale e questa parte, contenuta nella parte iniziale dell'articolo, è rimasta immutata.

Alla fine dell'articolo è stato invece aggiunto un comma che stabilisce che ove la utilizzazione di questi posti a favore dei «novennalisti» non avvenga, nel concorso successivo il posto viene recuperato. Mi pare che la novità consista nel fatto che il recupero di questi posti, che con la legislazione attuale avviene nello stesso concorso, avvenga nel concorso successivo con una norma che in qualche modo va a favore dei «novennalisti».

BERLINGUER. Se un «novennalista» partecipa a un concorso e non lo vince, la facoltà perde il posto?

SCOPPOLA. È un incentivo a farlo vincere e dargli il posto.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La frase dell'ultimo comma è equivoca. Stando alla lettera sembrerebbe che il recupero avvenga in sede nazionale, però non è specificato.

PRESIDENTE. A me sembra specificato. Sono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2. L'u-

niversità perde quei posti non assegnati e questo effettivamente è un incentivo ad assegnare il posto.

SCOPPOLA. Mentre il Senato aveva cercato di ridurre lo spazio di queste norme eccezionali per liberare l'università dal peso dei «novennalisti», qui questo peso viene rafforzato dandogli maggior valore. Con la soppressione viceversa del comma precedente (col quale avevamo cercato di limitare nel tempo la validità della norma), avendo soppresso al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: «o di associato» ed essendo rimasto nel testo solo il riferimento all'incaricato, non so se è automatico che le norme non si possono applicare anche ai nuovi perchè questi sono tutti associati. L'effetto di caduta delle norme si ha già per il fatto che sono state soppresse le parole «o di associato». In futuro, non essendoci più gli incaricati, e avendo soppresso il richiamo agli associati, le norme fatalmente saranno destinate a decadere.

Da questo punto di vista si potrebbe accettare la soppressione delle due norme e, viceversa, respingere l'ultimo comma che effettivamente è incentivante dal punto di vista dell'assegnazione dei posti ai «novennalisti» e turba l'equilibrio del concorso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Accetto il chiarimento. Questo significa che la norma non rivive in maniera permanente dato che essa si riferisce ai professori incaricati, che non ci sono più.

PRESIDENTE. Da dove risulta che la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sia modificata nel senso di limitarne l'applicazione agli incaricati?

SCOPPOLA. Dalla modifica al primo comma, che abbiamo introdotto con l'articolo 2.

PRESIDENTE. Dunque con l'approvazione della modifica la norma avrà una durata limitata nel tempo perchè si applica solo agli incaricati.

BERLINGUER. Questa norma dice in termini reali che i «novennalisti» hanno diritto a vincere il concorso.

SCOPPOLA. Sono due problemi distinti: quello dell'efficacia della norma sui «novennalisti» nel tempo, che viene risolto perchè la norma cessa di avere applicabilità per il futuro in quanto abbiamo soppresso le parole «o di associato». Viceversa, il senatore Berlinguer ha sollevato un altro problema, e cioè che il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera è una norma discutibile perchè pone in sostanza un'alternativa alle facoltà, il che sembra eccessivo nell'equilibrio dello svolgimento di un concorso.

Quindi, consento con l'obiezione del senatore Berlinguer.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Con la precisazione che abbiamo introdotto la rilevanza di tale questione è molto limitata; infatti, a mio avviso, la norma si riferisce soltanto ai professori associati che abbiano maturato nove anni di incarico in passato, per cui non ha una dimensione molto vasta.

All'articolo 3, riguardante le opzioni, la Camera ha introdotto una modifica che, a mio parere, può essere accettata anche perchè concerne una questione di cui anche noi avevamo discusso. In effetti, cioè, un professore a tempo definito che concorre per l'elezione ad una delle cariche per le quali è previsto il tempo pieno, nel momento in cui viene eletto, ha la possibilità di fare un'opzione.

Siamo infatti nella condizione in cui sempre più è difficile trovare in alcune facoltà dei professori eleggibili a cariche accademiche. Pertanto, se nel momento in cui vengono eletti tali professori optano per il tempo pieno, l'obiettivo generale che vogliamo perseguire è salvaguardato, anche se indubbiamente ciò rappresenta per loro una facilitazione.

PRESIDENTE. Ma è rispettato il principio che la carica è compatibile solo con il tempo pieno?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì, tale principio non viene intaccato.

ULIANICH. Ma viene introdotto, signor Presidente, un altro principio che non è affermato in questi termini nel decreto n. 382, vale a dire che il tempo pieno sia un'opzione in rapporto ad una carica. In questo caso, infatti, si opta per il tempo pieno per avere una carica, mentre nello spirito della legge n. 28 del 1980 questo non era contemplato. Quindi, vi è una contraddizione stridente con tale norma.

PRESIDENTE. È verissimo che si prevedeva che il tempo definito comportasse certe preclusioni e che con questa norma facciamo cadere una di tali preclusioni, però, resta fermo il principio che la carica non si può esercitare che essendo docenti a tempo pieno.

Io ho in parte seguito il dibattito svoltosi alla Camera e credo di aver capito che tale emendamento è stato motivato con il riferimento alla situazione di talune facoltà in piccole sedi in cui diventa persino impossibile trovare i candidati per certe cariche.

Pertanto, personalmente, considerato che resta illeso il principio dell'abbinamento di determinate cariche alla scelta del tempo pieno, non sarei contrario ad accettare tale modifica.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. In sostanza mi pare di poter dire che alcuni di questi incarichi sono sempre più considerati come un servizio e una fatica piuttosto che come un onore e quindi in effetti si verificano quelle difficoltà ora ricordate dal Presidente.

Vi è poi un'altra modifica all'ultimo alinea dell'articolo 3. Il testo da noi licenziato recitava: «è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

I colleghi ricorderanno che si era posta l'esigenza di chiarire meglio questo argomento perchè erano state sollevate delle obiezioni da parte della Corte dei conti e della magistratura anche per circostanze di portata molto limitata. Un esempio è quello del professore a tempo pieno che va a fare una conferenza e che, per tale impegno, riceve un modesto compenso. Ebbene, l'autorità ammi-

nistrativa e in qualche caso addirittura quella giudiziaria hanno riscontrato in questi comportamenti delle violazioni della legge.

Era stato inoltre richiesto in maniera esplicita da parte del Gruppo socialista di considerare anche il caso di corsi di formazione professionale, o di aggiornamento di insegnanti di scuole secondarie organizzati dal Ministero o dalle Regioni. Infatti, i professori universitari che si recavano a fare lezioni a questi corsi, se erano a tempo pieno, incorrevano nei rigori di questa interpretazione restrittiva.

Pertanto, si era cercato di individuare una formula che consentisse di evitare questi inconvenienti. A tal fine, avevamo introdotto il termine «culturale». Ebbene, la formula usata dalla Camera è più ampia, più esplicita, ma non innova nello spirito. Essa adopera la locuzione, secondo me impropria, «di educazione»; forse avrebbe fatto meglio a dire «didattiche», in ogni caso comunque lo spirito della norma non cambia. Si vuole consentire cioè ai professori a tempo pieno di tenere delle lezioni, delle conferenze quando non si configura una vera e propria attività professionale.

Pertanto, a me pare che, pur con questa riserva e con la precisazione che il termine «educazione» in sostanza significa «insegnamento», questa modifica si possa accettare.

All'articolo 4 la norma introdotta dal Senato è stata integrata con un comma che recita: «Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Infatti, nella prima parte dell'articolo 12 del decreto n. 382 — che l'articolo 4 modifica — si fa riferimento non solo ai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, ma anche ad altri centri di ricerca: quando il Senato ha approvato l'articolo 4 ha inteso stabilire che potesse essere affidata ai professori di ruolo la direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, ma non anche quella degli altri centri che pure erano previsti nella prima parte del già citato articolo 12. La Camera con il comma aggiuntovi ha esteso anche a

questi centri la possibilità di affidare la direzione ai professori di ruolo.

Il primo comma dell'articolo 5, che riguarda i professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura, è rimasto invariato. La Camera ha poi inserito un ulteriore comma, nell'articolo 13 del decreto n. 382, per precisare che: «Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078». Codeste disposizioni si riferiscono alle posizioni e al trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, e stabiliscono — in sostanza — che quando l'assunzione di determinati incarichi comporta l'aspettativa e, d'altra parte, l'ente presso cui si è incaricati non corrisponde una indennità o dei gettoni di presenza, l'ente stesso è tenuto a corrispondere una parte — il meccanismo previsto è complicato — della retribuzione che la persona che si mette in aspettativa va a perdere. In sostanza tutto questo viene stabilito anche per i professori universitari che si devono mettere in aspettativa senza assegni per andare ad assumere un incarico in un ente, istituto o società, per il quale non è prevista una indennità particolare: l'ente, l'istituto o la società dovranno corrispondere una indennità pari allo stipendio che il professore perde, altrimenti questi rimarrebbe senza alcuna retribuzione. Mi sembra che tutto sommato, poichè si fa riferimento ad una normativa di carattere generale come quella della legge n. 1078, questa norma si possa accettare.

Rispetto al testo della successiva disposizione da noi approvata con il primo comma dell'articolo 5, la Camera ha operato una modifica intesa a far sì che i cicli di conferenze, le lezioni e le attività seminariali possano svolgersi anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque preclusa ai professori collocati in aspettativa la titolarità. I colleghi ricorderanno che noi insistemmo molto — anche per iniziativa del senatore Campus — sulla possibilità che si tenessero

dei corsi e qualcuno diceva che doveva trattarsi di corsi ufficiali, altri erano contrari a tale ipotesi. Infine il testo approvato stabilì l'esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. Il testo della Camera recita: «anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque loro preclusa la titolarità». Questo significa che il professore in aspettativa può tenere lezioni nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, ma non può essere il titolare del corso. Mi sembra che in sostanza la differenza tra i due testi non sia notevole: forse la formula della Camera è un po' più felice perchè consente la partecipazione, nell'ambito del corso ufficiale, con una serie di lezioni di carattere particolare, senza che però si vada incontro a quelli che da molti colleghi erano considerati inconvenienti come, per esempio, il mantenimento della titolarità del corso ufficiale. Un'altra piccola modifica introdotta dalla Camera a questo comma consiste nell'abolizione del riferimento ad un calendario da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà per lo svolgimento di attività di ricerca anche applicativa.

Il secondo comma dell'articolo 5 non ha subito modifiche; il terzo comma è stato invece modificato nel senso di specificare che ai professori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del già richiamato decreto n. 382 è conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

La Camera ha poi introdotto altri tre commi. Nel primo si stabilisce che i professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità. Nel secondo di tali commi si precisa che i professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università. L'ultimo comma richiede un'analisi più approfondita.

ULIANICH. Ma cosa significa sottoporsi a giudizio di conferma? E chi dovrebbe sottoporsi? I professori straordinari?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì.

ULIANICH. Ma allora perchè non dire: «I professori universitari di ruolo», *simpliciter*?

SCOPPOLA. Ma la norma non è necessaria e fra l'altro non chiarisce la situazione di un professore universitario che viene eletto in Parlamento dopo, per esempio, che ha fatto un anno di straordinariato. Non si comprende assolutamente la ragione per cui questo professore dovrebbe aspettare tre anni. Sembra che il mandato parlamentare, nel caso concreto al quale la norma probabilmente si riferisce, interrompa il periodo di straordinariato sicchè il professore è obbligato a rifare tutto lo straordinariato di seguito. Questa mi sembra una norma inutilmente vessatoria e non capisco quale possa essere lo spirito che l'ha suggerita.

ULIANICH. Quanto previsto nel quarto comma introdotto dalla Camera mi sembra francamente assurdo. Inoltre, quali sono i professori universitari di ruolo?

SCOPPOLA. Non possono che essere gli straordinari, perchè per i professori ordinari non c'è il giudizio di conferma. Quindi la dizione è inesatta perchè solo gli straordinari hanno il giudizio di conferma. In secondo luogo non si comprende perchè uno straordinario che ha fatto uno o due anni di straordinariato debba poi ricominciare da capo tutto il periodo dei tre anni di insegnamento come se il mandato parlamentare — o altro incarico per cui sia posto in aspettativa — avesse cancellato la sua attività precedente. Questo non ha assolutamente alcun senso.

ULIANICH. È errato.

PRESIDENTE. Il giudizio di conferma è un istituto previsto solo per gli associati e non per gli ordinari per i quali c'è la promozione.

SCOPPOLA. Allora la norma deve riferirsi solo agli associati

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo si potrebbe chiarire.

PRESIDENTE. C'è una questione sollevata dal senatore Scoppola. Se una persona ha già prestato due anni di servizio attivo come associato e — ad esempio — viene eletta deputato o senatore, è giusto che, restituita alla vita accademica, sia obbligata a fare tutto il triennio di cui aveva già speso il primo biennio nell'esercizio effettivo dell'insegnamento?

BERLINGUER. Mi pare di no; dovrebbe soltanto fare un terzo anno. È una norma ovvia di buonsenso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se non si specifica ciò, è una norma punitiva di cui non si capisce bene il senso.

BERLINGUER. Ho l'impressione che la Camera abbia voluto dire altro perchè in generale, nei confronti dei parlamentari, le aggiunte sono spesso benevole. Mi sembra strano che sia stata introdotta una norma di questo genere.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Secondo me non se ne sono accorti.

ULIANICH. Sarà stato inserito come emendamento da professori eletti parlamentari dopo aver vinto il concorso. Non si spiega altrimenti, è una cosa assurda.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il comma successivo recita: «I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università». È una norma che può essere accettata ed era già in essere. La spiegazione della sua enunciazione sta nel comma successivo, che secondo me suscita qualche perplessità, dove in sostanza si dice che i professori universitari eletti al Parlamento dopo almeno due legislature hanno la possibilità di chiedere il trasferimento con le modalità previste per i giudici della Corte costituzionale. Non solo possono ritornare nella sede di titolarità, eventualmente in soprannumero, ma possono chiedere il trasferimento in qualsiasi altra sede, anche in soprannumero.

Per la Corte costituzionale la *ratio* era che, essendo nove anni il periodo di permanenza in carica, si poteva nominare un altro professore e il ritorno all'università dell'ex giudice costituzionale poteva avvenire anche in soprannumero. La norma della Camera equipara le due legislature ai nove anni della Corte costituzionale e sembrerebbe significare che anche per il periodo di permanenza in aspettativa si possa dar luogo alla nomina di un altro titolare, ma questo non si capisce bene.

La parte sostanziale comunque è che il parlamentare acquisisce il titolo a chiedere il trasferimento in altra sede, anche in soprannumero.

SCOPPOLA. Chi come me si trova nella posizione di professore universitario in aspettativa deve denunciare la richiesta di una condizione privilegiata per quanto riguarda il trasferimento. Non c'è ragione che un professore universitario eletto parlamentare debba avere un meccanismo di trasferimento privilegiato rispetto ad un altro professore. È bene difendere la dignità e il decoro della categoria: non c'è fondamento normativo che privilegi il trasferimento del professore universitario nel momento in cui rientra in sede.

Nel comma precedente, invece, si vieta la possibilità di trasferimento in corso di mandato parlamentare. Secondo me dovrebbe cadere sia il comma che vieta i trasferimenti, che è una limitazione ingiustificata, sia il comma concernente il trasferimento con meccanismo privilegiato, che è un vantaggio privo di ogni fondamento e lesivo del decoro dei professori universitari che siedono in Parlamento, i quali non devono utilizzare la loro funzione per fare norme a loro vantaggio.

ULIANICH. Un giudice della Corte costituzionale si sa che resterà in quel posto per nove anni, quindi può essere sostituito nella sede di titolarità da un altro ordinario, mentre si saprà solo alla fine chi avrà compiuto due legislature. Quindi la sede di titolarità quando potrebbe passare ad altro professore? È una cosa assurda e si pone una analogia in termini impossibili sul piano logico; non capisco come questa norma sia stata inserita nel disegno di legge dai nostri colleghi.

7^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

BERLINGUER. Quel che è incomprensibile è che il Ministro abbia dato parere favorevole.

SCOPPOLA. La norma è occultata dai riferimenti legislativi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questa è una norma che, a mio parere, introduce una innovazione che forse non è stata colta in tutta la sua portata. Essa infatti cambia lo *status* del professore universitario che diventa parlamentare. Tale normativa tende a prefigurare, anzichè un'aspettativa, un «fuori ruolo» ed introduce il concetto, proprio perchè si tratta di un fuori ruolo, che la riammissione è in soprannumero.

A questo punto, in qualche modo, si può allora anche spiegare perchè si facilita il trasferimento ad un'altra università. Ciò accade infatti in quanto effettivamente il parlamentare, nel momento in cui torna all'insegnamento, trova occupata la sua cattedra perchè qui si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che dice testualmente: «Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'articolo 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione"».

Qui mi pare quindi che si faccia un riferimento molto preciso ad una condizione che invece è differente da quelle prima richiamate.

SCOPPOLA. Creando però una situazione di contrasto con quanto si dice nella prima parte dell'articolo che conserva al professore universitario in aspettativa alcune possibilità di partecipazione alla vita universitaria per poi considerarlo, viceversa, fuori ruolo. Essendo fuori ruolo, il giudice della Corte non partecipa in alcuna forma alla vita universitaria; non elegge le commissioni, non può tenere lezioni, non può fare conferenze. Se però nella prima parte vogliamo creare una situazione particolare di esclusione dall'esercizio del potere accademico, ma al tempo stesso di limitata partecipazione che gli consenta di conservare le sue radici universitarie, non possiamo poi prevedere una figura di fuori ruolo che sarebbe in netto contrasto con tale obiettivo.

Pertanto, questa mi sembra la parte meno accettabile dell'emendamento introdotto dalla Camera.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono del parere che questo sia l'emendamento più discutibile di quelli finora esaminati.

ACCILI. In effetti, se il professore è posto fuori ruolo si crea una contraddizione. Comunque, io ho delle grosse perplessità anche sulla seconda parte di questo emendamento perchè in tal modo creiamo una condizione di privilegio del docente universitario parlamentare rispetto a chi, pur essendo parlamentare, non è docente universitario; per cui, ad esempio, l'impiegato delle poste che divenga parlamentare si viene a trovare in una situazione ingiustificatamente differenziata.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La differenza però risiede nel fatto che il parlamentare impiegato delle poste quando ritorna in servizio ritorna al suo posto perchè questo non glielo ha occupato alcuno.

SCOPPOLA. Ma è proprio questo che si deve evitare.

ULIANICH. Questa è una violazione del decreto n. 382.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per accelerare i tempi, proseguirei con l'esame delle singole modifiche, apportate dalla Camera per ritornare poi su questi aspetti specifici in sede di loro votazione.

Riprendendo quindi l'esame del testo, debbo sottolineare che a questo punto la Camera ha introdotto un nuovo articolo che figura come articolo 6. Esso riguarda la copertura di posti di professore associato mediante trasferimento e recita:

«Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21-bis. - (Copertura di posti di professore associato mediante trasferimento). - I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito”».

Questa è una norma che favorisce alcuni professori associati, ma, a mio parere, in qualche modo favorisce anche l'erario e la condizione generale dell'università. Si tratta infatti di professori associati che stanno in una facoltà in cui non hanno un insegnamento.

ULIANICH. In base a quale norma esiste questa categoria?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Credo che questo problema lo dovremo affrontare specificamente. Infatti, l'interpretazione

che è stata data dal Ministero di questa parte del decreto n. 382 ha portato all'assegnazione teorica a tutti i professori associati di un insegnamento. Dico teorica perchè poi di fatto molte di queste assegnazioni rimangono nel vuoto perchè sono stati assegnati degli incarichi di tale scarsa rilevanza che non vengono seguiti da nessuno.

Quindi, non vi è dubbio che c'è una situazione da sanare all'interno dell'università dato che molti di questi professori associati sono finiti nelle maniere che sappiamo.

ULIANICH. Non è giusto quello che dice, senatore Spitella, perchè qui si legge «i professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento», mentre lei ha parlato di professori ai quali sia stato conferito un insegnamento inconsistente.

DEL NOCE. Questo articolo mi pare del tutto contraddittorio. Si dice infatti: «ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati», ma allora come hanno fatto ad insegnare per tre anni?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si ipotizza la situazione che siano in servizio da tre anni.

ULIANICH. Ma in qualità di che?

DEL NOCE. Altrimenti, avrebbe detto come assistenti, non come associati.

PRESIDENTE. Non si può essere inquadrati senza un insegnamento.

SCOPPOLA. Non c'è niente da approfondire; questa è una norma che non ha alcuna consistenza, è contraddittoria in se stessa.

PRESIDENTE. Ho riletto i primi due commi dell'articolo 53, cui si fa riferimento nel testo di questo articolo 6, i quali recitano:

«Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramen-

to nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.

La richiesta motivata dall'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche».

Abbiamo visto, senatore Spitella, che il secondo comma dell'articolo 53 del decreto n. 382 spiega esattamente che l'inquadramento deve avvenire sempre se c'è il conferimento di un determinato insegnamento. Quando l'interessato chiede un insegnamento non presente nella sua facoltà allora il Consiglio di facoltà deve, previo accordo con lui, conferirgli un altro insegnamento che sia presente nella stessa facoltà. Quindi, non si può dar luogo ad un inquadramento senza il conferimento di un determinato insegnamento.

SCOPPOLA. È chiaro: non c'è inquadramento senza insegnamento.

PRESIDENTE. Quindi la norma al nostro esame appare piuttosto contraddittoria.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Probabilmente risulterà che ad alcuni non sono stati assegnati degli incarichi.

SCOPPOLA. Le norme non chiare nascondono sempre un'insidia.

PRESIDENTE. Ritengo comunque che in questa fase del dibattito non sia il caso di soffermarsi ulteriormente sul punto in questione. Prego il senatore Spitella di continuare nell'illustrazione del provvedimento.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 approvato dalla Camera, corrispondente all'articolo 6 del Senato, reca alcune modifiche al testo da noi approvato. In particolare la Camera ha soppresso il secondo comma dell'articolo 24 del decreto n. 382 perchè, secondo il mio sommesso parere, non ha capito quale era la *ratio* di questo comma, da noi inserito perchè nel momento in cui andavamo a riscrivere l'articolo 24 occorreva specificare che i professori incaricati stabilizzati nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, e cioè dal 1980 al 1985, potevano rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui avrebbero compiuto il settantesimo anno di età. Invece questo comma è stato interpretato da larghi strati degli interessati ed anche — devo dire — dalla VIII Commissione della Camera come se significasse un mantenimento in servizio di questi professori incaricati per altri cinque anni, trascurando che si trattava di semplice riscrittura dell'articolo 24 del citato decreto. Purtroppo questo comma è stato interpretato dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento come una innovazione e su questo si è accesa una violenta battaglia perchè tutti gli incaricati che nel frattempo non erano divenuti idonei hanno ritenuto che questo articolo significasse per loro il mantenimento in servizio per altri cinque anni. Il Governo, dopo di ciò, si è espresso giustamente in senso contrario a tale interpretazione, ma dopo una discussione piuttosto movimentata il comma è stato soppresso dalla Camera. Comunque gli effetti di tale soppressione sono praticamente inesistenti, salvo che nell'ipotesi di entrata in vigore della legge in data antecedente al 31 ottobre. In questo caso tutti gli incaricati stabilizzati non associati che sono in servizio dovrebbero abbandonare l'insegnamento in quel momento, magari pochi giorni prima della conclusione dell'anno accademico perchè questa norma non esisterebbe. E, poichè la legge non ha effetto retroattivo, fino al momento della entrata in vigore della nuova legge questi professori rimarrebbero in servizio, ma al momento della entrata in vigore della nuova legge, essendo stato soppresso il comma, dovrebbero abbandonare subito l'insegnamento, non esistendo più la norma transitoria. Si tratta comunque

di una ipotesi puramente accademica e quindi il danno derivante dalla soppressione di questa norma non è a mio avviso troppo rilevante.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere qualcosa a quanto detto dal relatore Spitella e raccontare una vicenda nella quale è coinvolto anche il senatore Ulianich. Subito dopo l'approvazione del testo da parte dell'Assemblea il senatore Ulianich mi fece osservare con preoccupazione che in Commissione avevamo approvato una norma che praticamente consentiva agli stabilizzati di rimanere in servizio. In seguito a tale osservazione richiesi alla Segreteria della Commissione dei chiarimenti in proposito, nel timore che si fosse verificato un errore in sede di coordinamento. Dalle spiegazioni che ricevetti capii che non vi era stato alcun errore e che sia il senatore Ulianich che il sottoscritto avevamo male interpretato il testo. Purtroppo in un simile equivoco sono caduti in molti, anche persone autorevoli, che mi hanno inviato in proposito lettere di protesta. Sta di fatto che ora la soppressione di quella norma potrebbe effettivamente dare luogo ad alcuni inconvenienti. Ricordo ancora che, nel corso della discussione alla Camera, cercai di spiegare al Ministro quale fosse l'esatta interpretazione della norma, ma purtroppo il Ministro, evidentemente sollecitato dalle insistenze dei colleghi della Camera, alla fine condivise l'interpretazione erronea e quindi diede la sua adesione alla soppressione della norma.

SPITELLA, relatore alla Commissione. A mio avviso, se la legge non entra in vigore prima del 31 ottobre, non vi sarà alcuna conseguenza.

ULIANICH. Realisticamente non è possibile pensare che questo possa avvenire.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Ad ogni modo si tratta di inconvenienti facilmente superabili se si giunge alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* in tempi tali che la *vacatio legis* vada a cadere alla fine di ottobre.

Il terzo comma dell'articolo 24 del decreto, come modificato dall'articolo 7, praticamen-

te è identico a quello votato dal Senato e specifica soltanto che, oltre ai professori incaricati stabilizzati, conservano il diritto a rimanere in servizio anche coloro che siano a questi equiparati. In sostanza si intende dire che coloro che sono diventati associati o perchè erano incaricati stabilizzati o perchè hanno acquisito il titolo a superare il giudizio di idoneità attraverso la maturazione di un ulteriore anno dopo la scadenza del periodo valido per la stabilizzazione beneficiano anche essi di questa norma. Si tratta, in sostanza, dei professori incaricati che hanno potuto partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità in base a quella che noi comunemente chiamiamo la «legge Fiandrotti».

PRESIDENTE. Si tratta di tutti quei docenti che furono incaricati per l'anno accademico 1979-1980, i quali, assunti in quell'anno, non furono ammessi alla stabilizzazione perchè nella legge 21 febbraio 1980, n. 28, fu stabilito che rimaneva in vigore la norma del ministro Pedini — cito il nome del ministro — che la propose — che prevedeva la stabilizzazione continua al compiersi di ogni triennio.

Nella legge n. 28 stabilimmo che la stabilizzazione continua era operativa solo nei riguardi degli insegnanti incaricati assunti anteriormente all'anno accademico 1979-1980, e ciò perchè tememmo che, essendo *in itinere* la legge, e questo purtroppo accadde lo stesso, ci sarebbe stata una proliferazione di nuovi incarichi. Questi non furono ammessi, secondo la legge allora in vigore, al beneficio della stabilizzazione perchè secondo il «decreto Pedini» la stabilizzazione scattava per ogni incaricato nominato al compiersi del primo triennio dell'incarico.

Quelli cui mancava un anno non poterono entrare nella categoria ed ecco allora che la «legge Fiandrotti» ammise al giudizio di idoneità anche costoro al compiersi del triennio e furono equiparati agli insegnanti stabilizzati ma non divennero formalmente tali.

Quanti sono questi insegnanti? Debbo fare una *mea culpa*; quando approvammo questa norma sulla proroga al settantesimo anno di età degli insegnanti stabilizzati forse commettemmo un errore: avremmo dovuto non riconoscere un diritto ma solo dare la possibilità agli interessati di chiedere il tratteni-

mento in servizio fino al settantesimo anno e ai consigli delle facoltà di acconsentire o meno, secondo i bisogni. Questa norma che dà il diritto agli stabilizzati, divenuti idonei come associati, di rimanere fino al settantesimo anno di età significa dover tenere questi associati dove servono ma anche dove non servono. A me risulta che ci sono facoltà in cui l'opera di questi associati ultrasessantacinquenni è necessaria e indispensabile ma ci sono altre facoltà in cui, viceversa, c'è eccedenza e quindi questi ex incaricati divenuti associati restano in servizio solo per godersi la condizione giuridica.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che anche se, come il Presidente dice, potevamo adottare un'altra formula, che peraltro avrebbe dato luogo a delle decisioni non sempre eque, dato il modo in cui talvolta le facoltà fanno uso dei propri poteri, questa norma (così come impostata e difesa dal Governo alla Camera e qui al Senato) valga la pena di essere accettata così com'è.

Se emendiamo la norma nel senso della estensione, che certamente non vogliamo, non so cosa potrà succedere; se la sopprimiamo in effetti creiamo un grosso scompiglio nelle facoltà perchè ormai i consigli di facoltà sono riuniti e hanno avviato le procedure per la definizione degli insegnamenti per l'anno accademico 1985-1986 sulla base di questa norma già *in itinere*. Siamo a pochi giorni dall'apertura dell'anno accademico e se decidessimo in questo senso creeremmo un grosso scompiglio, perciò il parere del relatore è che la norma vada approvata così com'è.

L'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, è rimasto invariato mentre l'articolo 8 approvato dal Senato è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento nella logica di una collocazione di tale norma nel provvedimento per i ricercatori, e non perchè non fosse un articolo opportuno, a mio parere, perchè una regolamentazione sulla procedura di trasferimento dei ricercatori è necessaria. Siccome è ormai imminente la definizione del disegno di legge sui ricercatori che stiamo discutendo, credo che questa norma possa essere affidata al sotto-

comitato presieduto dal senatore Scoppola perchè venga inserito nel testo di tale provvedimento.

L'articolo 9 e l'articolo 10 sono rimasti invariati. La Camera ha aggiunto un articolo 11 che recita:

«L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

In effetti è sorta qualche difficoltà di interpretazione nel mettere insieme le norme della legge n. 28 del 1980, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dello stesso anno e le norme del provvedimento che precede questo e di cui fu relatore il senatore Scoppola perchè in partenza non si parlava di più commissioni ma di una sola che veniva allargata con altri membri in relazione al numero di candidati. Qui si chiarisce in maniera definitiva che quando si eccede un certo numero di candidati le commissioni si raddoppiano o si triplicano, se necessario, e mi pare che sia una norma che non desta motivi di perplessità.

L'articolo 12, corrispondente al nostro articolo 11, è cambiato solo per aver il termine «previsti» anzichè «previste».

All'articolo 13, ex 12, al primo dei commi sostituiti nell'articolo 91 del decreto n. 382, dopo la parola: «studenti» c'è una virgola in più. Al comma successivo è stata introdotta una modifica. Il testo del Senato recitava: «Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio».

Il testo della Camera dei deputati, invece, recita: «Le convenzioni di cui al precedente

comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

Mi pare che il riferimento al regolamento possa essere accettato.

All'articolo 14, ex 13 del Senato, il primo periodo dell'articolo 91-bis recitava:

«Art. 91-bis - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*) - Le università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:».

Ebbene, la Camera ha eliminato il riferimento generico «e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici», che avevamo introdotto nella previsione che nel frattempo, o successivamente, venissero emanate altre norme. Forse la formula usata dal Senato era un po' troppo aperta; la soppressione non mi pare faccia sorgere particolari questioni.

La Camera, inoltre, ha modificato la lettera a), nel senso che ha sostituito le parole: «da esclusivo apporto» con le altre: «prevalentemente da apporto», ma anche questa non mi pare sia una modifica di grande rilievo.

A proposito invece della lettera e), il discorso si fa più complesso in quanto la Camera ha cambiato la *ratio* stessa della norma. Infatti, mentre il Senato aveva stabilito: «ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano

parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza», la Camera, facendo riferimento ad altre norme, prevede invece una partecipazione dei docenti al percepimento degli emolumenti.

Per quanto riguarda poi il comma successivo il Senato aveva sancito «La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione udito il collegio dei revisori.», mentre la Camera stabilisce: «La partecipazione delle università ai consorzi ed alle società di ricerca di cui al presente articolo è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale».

Questa vuole essere una norma di garanzia che però, a mio parere, renderà pressochè impossibile la partecipazione ai consorzi o comunque comporterà dei tempi talmente lunghi e complessi che credo l'articolo venga in parte vanificato.

PRESIDENTE. Rileggendo la lettera e), debbo far notare che noi non avevamo previsto una nuova disciplina dei compensi ai professori per le loro prestazioni, ma soltanto che gli eventuali emolumenti corrisposti a chi ricoprisse cariche sociali dovevano essere versati alle università di appartenenza, il che è una cosa ben diversa. La lettera e), come l'ha riformulata la Camera, amplia invece l'area che, viceversa, la nostra dizione circoscriveva.

Quindi, siamo in presenza di una norma nuova ed allora vorrei rileggere l'articolo 66 del decreto n. 382 perchè è il riferimento ad esso che crea poi confusione; tale articolo recita:

«Le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

I proventi delle prestazioni dei contratti e

convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.

Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.

Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.

I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università».

Quindi, senatore Spitella, è improprio il riferimento all'articolo 66 perchè esso riguarda le prestazioni e la remunerazione delle prestazioni, mentre noi con la lettera e) avevamo detto un'altra cosa.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ma la formula adoperata dalla Camera, anche se un po' equivoca, si riferisce alle stesse persone perchè dice: «ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali».

PRESIDENTE. Ma cosa vuole dire «che prendono parte nelle attività degli organi sociali»?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vuol dire che ne siano membri.

FERRARA SALUTE. A mio parere è più coerente la formulazione della Camera.

PRESIDENTE. Però, è una cosa diversa da quella che dicevamo noi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È diversa fino ad un certo punto, perchè cosa significa «che prendono parte nelle attività degli organi sociali» se non che facciano parte degli stessi?

PRESIDENTE. Non insisterei tanto su questo punto se non avessi avuto nei giorni scorsi un colloquio con il rettore dell'università di Napoli. Ebbene, anche lui mi diceva che non riusciva a capire che cosa significasse questo articolo. Pertanto, a tale proposito, vorrei pregare il senatore Spitella, visto che questa è una norma che ci venne suggerita dai tecnici del Ministero in seno al comitato ristretto, di interpellarli nuovamente per sapere qual è effettivamente la *ratio* di tale norma.

Mi ha impressionato il rettore, che pure ha per così dire le «mani in pasta».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Effettivamente la norma va approfondita.

L'articolo 15 è stato inserito dalla Camera dei deputati e contiene secondo me alcune disposizioni necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento del Consiglio universitario nazionale nell'attesa della indizione delle nuove elezioni. In assenza di tale norma si dovrebbe prevedere un meccanismo permanente di surroghe, che però sarebbe troppo macchinoso. Trattandosi di un organo consultivo, secondo me la soluzione proposta dalla Camera è da accogliere.

ULIANICH. Ma gli studenti che non appartengono più ai consigli di amministrazione dell'Università a che titolo parteciperebbero all'organo in questione?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il discorso allora vale anche per i professori collocati a riposo.

ULIANICH. D'accordo; però i professori che sono andati in pensione al limite rappre-

sentano istituzionalmente i professori di ruolo, anche se non sono formalmente in ruolo. Gli studenti, invece, che cosa rappresentano?

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di un meccanismo di *prorogatio* simile a quello adottato dagli organismi internazionali; infatti, allorchè uno non viene più eletto senatore o deputato, in attesa di nuove elezioni, continua a far parte dell'organismo al quale apparteneva.

PRESIDENTE. È certo che di questa norma si potrebbe fare assolutamente a meno senza gravi danni.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Lo scopo della norma è soltanto quello di consentire che sia raggiunto il numero legale richiesto per le votazioni qualificate.

L'articolo 16 è stato introdotto dalla Camera dei deputati per specificare che le disposizioni dell'articolo 109 del decreto n. 382 non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del decreto. La materia dei trasferimenti è disciplinata dall'articolo 8 del già citato decreto; l'articolo 109 stabilisce alcune deroghe a quanto disposto nell'articolo 8 nel senso che, tra l'altro, prevede che le limitazioni di cui al precedente articolo 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-1981...

PRESIDENTE. Ma la parte dell'articolo 109 che ci interessa è quella affermativa, laddove si dice che nella prima applicazione del decreto n. 382, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi.

Nell'articolo 16 si introduce, quindi, una limitazione rispetto a quanto previsto all'articolo 109 in quanto si dice che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore di questa legge non vi è più per le facoltà la possibilità di avvalersi della disposizione del-

l'articolo 109 che ho letto poc'anzi. Non riesco a capire la *ratio* di questa norma.

SCOPPOLA. La norma mi sembra del tutto superflua.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Tanto più superflua in quanto non si dovrebbero in ogni caso considerare come prima applicazione del decreto che stiamo modificando i concorsi per professore universitario in fase di svolgimento.

PRESIDENTE. Ma allora, se si tratta di una norma che non ha più senso, perchè richiamarla in vita soltanto per dire che non si applica?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Forse per evitare che in via interpretativa si abusi del concetto di prima applicazione. La norma comunque non può a mio avviso arrecare alcun danno.

L'articolo 17 è rimasto identico al corrispondente articolo 14 approvato dal Senato.

All'articolo 18 del testo approvato dalla Camera, corrispondente all'articolo 15 del Senato, sono stati aggiunti tre commi, nel primo dei quali si stabilisce che «Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico in godimento». Nel secondo di tali commi si propone una certa procedura per consentire il trasferimento degli assistenti ordinari che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio di idoneità o che siano stati riprovati nel giudizio stesso. Nell'ultimo comma si stabilisce che la facoltà presso la quale si richiede il trasferimento deve motivare il suo eventuale dissenso entro il termine di 45 giorni dalla richiesta e che in caso di mancata espressione di detto parere entro il termine predetto la domanda si intende come accolta.

SCOPPOLA. È in fondo un premio ai bocciati!

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Su questo punto vi è stata alla Camera una di-

scussione piuttosto accesa, la cui prima avvisaglia si era già avuta a proposito dell'articolo 7.

Il problema indubbiamente riguarda tutti coloro che non hanno presentato la domanda per sostenere il giudizio di idoneità, nonché coloro che tale giudizio non hanno superato positivamente.

L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede per questo personale la possibilità di richiedere il passaggio ad altre amministrazioni e ne indica le procedure. Il Senato introdusse una clausola di salvaguardia che diceva: «Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza».

Tutti coloro che non hanno conseguito il giudizio positivo di idoneità ad associato, quindi, non verranno licenziati il 31 ottobre come alcuni vanno dicendo, ma potranno presentare la domanda di inquadramento ad altre amministrazioni. L'espletamento della procedura deve avvenire entro nove mesi durante i quali tale personale continua a percepire lo stipendio.

La Camera dei deputati ha aggiunto un'ulteriore previsione circa la corresponsione da parte dell'università di provenienza del trattamento economico in godimento ed ha previsto che gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano superato o sostenuto il giudizio di idoneità, possano chiedere il trasferimento ad altra facoltà con il solo consenso della facoltà di arrivo e non anche con quello della facoltà di partenza.

Si tratta di una norma, quindi, che viene incontro a tale categoria.

Indubbiamente esiste una grossa preoccupazione in ordine a questi ex assistenti universitari che adesso potrebbero andarsene, cioè diventa molto importante sapere esattamente quanti essi siano.

Si dice che gli incaricati, stabilizzati e non, aventi diritto a sostenere il giudizio di idoneità e che non hanno ottenuto l'idoneità stessa, sarebbero 6.000.

SCOPPOLA. Vorrei sapere se questa cifra comprende anche gli assistenti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È proprio questo che vorrei sapere dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Vi sono assistenti che non hanno incarico i quali non possono essere compresi in tale cifra. Siamo arrivati perfino ad avere l'assistente di ruolo che nello stesso tempo era incaricato stabilizzato.

Tuttavia tale cifra sicuramente non comprende quegli assistenti che non sono risultati idonei e che si limitavano, appunto, a svolgere soltanto le funzioni di assistente. A mio parere, comunque, questi ultimi non erano molti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Nelle facoltà di medicina sono molti. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prevede il passaggio ad altre amministrazioni. Il Ministero della funzione pubblica ed anche molti parlamentari come, ad esempio, i membri della 1^a Commissione sono molto preoccupati perchè l'immissione nelle varie amministrazioni di 6.000 unità crea dei grossi contraccolpi in relazione al nuovo assetto della dirigenza.

Se dovesse infatti passare la tesi secondo la quale il livello di retribuzione a cui gli incaricati stabilizzati erano giunti corrisponde a quello di dirigente dell'amministrazione statale, creiamo, con l'immissione di una massa così notevole di persone, uno scompiglio che vanifica l'intento che si sta perseguendo di ridurre il numero dei dirigenti nell'ambito della definizione del disegno di legge sulla dirigenza statale.

A me pare eccessivo affermare che gli incaricati stabilizzati debbano essere inquadrati a livello dei dirigenti; più probabilmente lo saranno a livello dei direttivi. Il problema comunque certamente esiste, e non è di piccola dimensione.

Tale norma che, per quanto riguarda gli assistenti, facilita il passaggio da un'università all'altra potrebbe contribuire a mantenere nel ruolo ad esaurimento degli assistenti un certo numero di persone e quindi allegge-

rire quel flusso verso altre amministrazioni che tutti considerano molto discutibile. Anche perchè nella scuola secondaria i docenti sono già in numero esuberante mentre in altre amministrazioni non si capisce dove tali persone potrebbero essere collocate. Tant'è vero che vi è qualcuno che auspica un intervento legislativo in tal senso.

Certamente, ripeto, il problema non è di piccolo momento. Se questa norma dovesse contribuire a rendere meno complicata la questione, potremmo anche accettarla perchè è pur vero che la cifra di 6.000 unità probabilmente non comprende gli assistenti senza incarico, ma è altrettanto vero che il diritto di passare ad un'altra amministrazione viene concesso dal citato articolo 120 anche a chi non ha incarico.

PRESIDENTE. Ho dei dubbi perchè si tratta di persone già in ruolo. Vorrei sdrammatizzare la questione perchè non considero malvagia la norma che prevede la possibilità di concedere agli assistenti residuati di essere trasferiti in altra facoltà.

ULIANICH. Attualmente un assistente può chiedere il trasferimento ad altra facoltà con il consenso della facoltà di partenza e di quella di arrivo. Perchè fare una nuova normativa?

SCOPPOLA. Si svuoterebbero le piccole sedi. L'attuale meccanismo favoriva l'esodo verso le grandi sedi. Se esiste il problema di frenare il passaggio verso altre amministrazioni andrebbe modificato il predetto articolo 120 nel senso di escludere in via interpretativa coloro che nell'università sono già di ruolo, ma non nel senso di favorirne lo spostamento dalle piccole alle grandi sedi. Se vogliamo andare incontro al problema segnalato dal relatore dobbiamo interpretare l'articolo 120 nel senso retrittivo che il Presidente proponeva e cioè che esso si applica solo a quelli che all'università non sono di ruolo. Siccome la lettera dell'articolo comprende anche gli assistenti di ruolo, perchè avevano titolo a partecipare ai concorsi, semmai si potrebbe dare questa interpretazione ma non prevedere un «trasferimento privilegiato» che è una stortura.

BERLINGUER. Questa norma introduce un privilegio per coloro che sono stati respinti. Chi ha superato il giudizio di idoneità non può usufruire di questa norma nel senso che, dovendo trasferirsi ad altra università, deve essere chiamato mentre, per chi non ha superato il giudizio, si introduce il principio del silenzio-assenso perchè se la facoltà non motiva il suo dissenso entro 45 giorni il trasferimento avviene automaticamente. È un privilegio per chi non è stato promosso al concorso o vuole trasferirsi da una piccola ad una grande sede universitaria.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Proseguendo nell'esposizione, l'articolo 16 del Senato, che riguardava le scuole di ostetricia, è stato soppresso.

L'articolo 19, ex articolo 17, è identico nel primo comma. Al secondo comma si introduce — con un secondo periodo — una norma aggiuntiva, cosicchè il comma recita:

«La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione».

Si tratta di una norma aggiuntiva, quasi regolamentare; a questo comitato di gestione si richiede di assumere formalmente una responsabilità attraverso il voto.

PRESIDENTE. Debbo far presente che il rettore dell'università di Napoli è venuto a parlarmi circa questo problema e ha manifestato una preoccupazione che debbo render nota alla Commissione. Il lasciar dubbia la effettiva natura di questa approvazione formale potrebbe creare delle difficoltà; qui si dice: «I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione...». Cosa significa questo fermo «restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione»?

Il rettore si è riferito alle procedure che ri-

guardano gli atti contabili dei dipartimenti. Nell'articolo 83 del decreto n. 382 si dice molto espressamente che quando si invia il bilancio al consiglio di amministrazione si allegano i documenti decisionali del consiglio di dipartimento il che significa che se non ci sono problemi di legittimità si intende che la procedura è ormai esaurita.

Ho detto al rettore dell'università di Napoli che se adottiamo la stessa procedura che prevede l'articolo 86 per gli atti del dipartimento nei suoi rapporti con il consiglio di amministrazione priviamo in materia tanto delicata proprio del potere decisionale il consiglio d'amministrazione. D'altra parte la norma approvata alla Camera parla di approvazione formale però sente il bisogno di far salvo il potere decisionale.

Ho domandato se come Presidente del consiglio di amministrazione dell'università di Napoli si sentiva di rinunciare al potere decisionale del consiglio di amministrazione stesso; oltre tutto l'effetto di questa rinuncia altererebbe la fisionomia di questo organo aggiuntivo che è la delegazione perchè ne farebbe l'organo decisionale in materia che sarebbe sottratta alla competenza del consiglio di amministrazione.

A questa affermazione il rettore mi ha risposto osservando che bisogna sempre far salvo il potere decisionale. Su questo punto io sono assolutamente d'accordo anche per non sfigurare la fisionomia dell'organo che si va ad istituire e la formula adottata è la sola accettabile e non vedo come la si possa cambiare.

Vi dovevo render noto questo episodio perchè il rettore dell'università di Napoli mi ha pregato vivamente di farlo, e io ho così adempiuto a questo compito.

ULIANICH. Questo non osterebbe a che dopo la frase «approvati formalmente dalla delegazione» si aggiungesse «e acclusi al bilancio dell'università» come documentazione da allegare necessariamente al bilancio dell'università in modo che questa formalizzazione di responsabilità acquisti una maggior consapevolezza.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Può

essere materia di un regolamento o anche di un ordine del giorno; comunque penso che l'esplicitazione della Camera possa andar bene.

PRESIDENTE. Tanto più che è collegata ad una norma già approvata. Anzi con questa norma della Camera tutto sommato si vuole salvaguardare il potere decisionale del consiglio di amministrazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci giacchè è la delegazione che assume le delibere di spesa di volta in volta nell'ambito dei capitoli di bilancio approvati dal consiglio di amministrazione. La Camera ha voluto aggiungere che le singole decisioni devono essere prese con delibere formali, e questo può essere accettato.

Mentre il terzo comma dell'articolo 19 è rimasto identico, ne è stato aggiunto un successivo che dice:

«Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Questa è una norma-invito perchè la legislazione vigente già prevede le convenzioni, però in genere il rallentamento della procedura avviene nella trattativa e non nell'introduzione della trattativa. Ad ogni modo è una norma che non fa danno.

L'articolo 20 è identico all'ex articolo 18 da noi formulato.

L'articolo 21 è identico all'articolo 19 da noi formulato nel primo comma. È stato aggiunto un secondo comma che recita:

«I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2».

La materia oggetto di questa modifica riguarda la determinazione del 5 per cento dei posti assegnati ai cittadini italiani che svolgono attività di ricerca presso università o centri stranieri. In sostanza, è una norma che accelera la procedura per il recupero di tali posti qualora essi non vengano coperti.

La Camera ha poi apportato una modifica a quello che nel testo del Senato risultava essere il secondo comma e che ora è diventato il terzo comma nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, nel senso che ha eliminato il riferimento esplicito al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, in quanto sulla base dell'articolo 1, già approvato, del disegno di legge al nostro esame, tale riferimento risultava superfluo.

Al termine di questa disamina delle singole norme, il relatore non può che esprimere una grossa preoccupazione. Da un lato infatti la lunga vicenda di questo disegno di legge necessiterebbe di una conclusione immediata non solo in quanto per la questione relativa al collocamento o meno a riposo a 60 anni dei professori associati la decisione che si assumerà verrà ad incidere sull'ordinato avvio del nuovo anno accademico, ma anche perchè ho l'impressione che ogni giorno che passa nasca una nuova questione per cui sarà sempre più arduo poi uscire da questo ginepraio. Non mi pare inoltre che debba rappresentare un ostacolo all'approvazione il parere espresso dal CUN in cui si auspica che il Parlamento si occupi prioritariamente delle grandi questioni universitarie. Infatti, i due rami del Parlamento stanno già lavorando in questa direzione, com'è testimoniato dai lavori della nostra Commissione presso cui già è cominciato l'esame del disegno di legge che definisce lo *status* dei ricercatori mentre sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di legge presentate da alcuni Gruppi parlamentari inerenti alla riforma degli ordinamenti didattici. Il Governo, inoltre, si accinge a presentare il disegno di legge sui dipartimenti per cui non mi pare si possa dire che il Parlamento non stia affrontando le grandi questioni universitarie. Se congiuntamente ai grandi problemi, però, si affrontano anche alcuni temi specifici riguardanti modifiche e perfezionamenti del decreto del Presidente della

Repubblica n. 382, credo che questo non ci possa essere rimproverato.

D'altro canto, non posso non farmi carico delle numerose perplessità che da parte del Presidente e di quasi tutti i membri della Commissione — oltre che da me stesso — sono emerse durante questo primo approccio con il provvedimento. Pertanto, il mio invito alla Commissione è di far presto a prendere delle decisioni. Non mi sento di dire altro perchè riconosco che vi sono molteplici punti su cui riflettere affinché si arrivi a delle soluzioni che siano le migliori possibili. Anche in quest'ottica, vorrei spendere però una parola a favore di una decisione che sia la meno complicata possibile, tenuto conto che il ritorno del provvedimento alla Camera sicuramente farà nascere ulteriori discussioni e che siamo alla vigilia della sessione di bilancio, per cui se non assumeremo entro alcuni giorni una decisione l'esame del provvedimento ci verrà poi precluso fino alla fine dell'esame dei documenti di bilancio e la stessa cosa si verificherà alla Camera.

PANIGAZZI. Vorrei chiedere al Presidente se, essendo noi in terza lettura, è possibile presentare un emendamento tendente ad estendere il regime del tempo pieno agli assistenti ordinari.

PRESIDENTE. Senatore Panigazzi, a norma dell'articolo 104 del nostro Regolamento sono costretto a dichiarare un tale emendamento inammissibile. In base a detta norma, infatti, non si possono prendere in considerazione altro che emendamenti che siano in stretta correlazione con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, requisito di cui invece difetta il suo emendamento che introduce un oggetto del tutto nuovo.

Vorrei fare a questo punto una breve dichiarazione relativa ai nostri lavori. Non mi pare infatti si possa rimproverare la Commissione di non essere stata sollecitata nel discutere questo provvedimento, che peraltro ci è stato assegnato — stante la sospensione dei lavori parlamentari — solo ieri, 24 settembre.

Dico questo perchè condivido l'esigenza manifestata or ora dal senatore Spitella di

esaminare il provvedimento in questione con la maggior sollecitudine possibile, data anche l'attesa più che giustificata degli interessati.

Dalla relazione svolta dal senatore Spitella abbiamo appreso che vi sono ancora dei problemi da affrontare e di cui dobbiamo farci carico. Come ho già detto, condivido l'esigenza che si arrivi al più presto all'approvazione del provvedimento, ma nella seduta odierna non è possibile esaurire l'esame delle modifiche apportate dalla Camera in quanto non è ancora giunto il richiesto parere della Commissione affari costituzionali. In considerazione anche degli impegni della Commissione per la giornata di domani, proporrei pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla prima seduta convocata per la prossima settimana. Su tale proposta vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Fatti salvi i motivi di urgenza e le difficoltà di calendario dei lavori della Commissione prospettate dal Presidente, come suol dirsi, il Governo «fa buon viso a cattivo gioco», anche perchè mancano ancora i necessari pareri delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, e si rimette a quanto vorrà decidere la Commissione.

PRESIDENTE. Preso atto di quanto dichiarato dal Sottosegretario, ringrazio il senatore Spitella per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Mi scuso con i colleghi, ma vorrei ancora aggiungere che, data l'urgenza già sottolineata di concludere celermente i nostri lavori, sarebbe molto utile a mio avviso che nella seduta odierna si arrivasse quanto meno a definire l'orientamento dei vari Gruppi sui punti più controversi del provvedimento. Ciò sarebbe utile anche ai fini di una più rapida emissione del parere da parte della Commissione affari costituzionali e quindi alla prosecuzione dei nostri lavori.

SCOPPOLA. Credo anch'io, come il Presidente, che sia necessario, oltre che inevitabile, un rinvio dell'esame del provvedimento

alla prossima settimana. Mi sembra anche molto giusto quanto detto ora dal relatore e cioè che si debba utilizzare questo scorcio di seduta per avere uno scambio di idee che ci permetta di definire già da ora, per quanto possibile, quale sarà l'orientamento della Commissione. Nel corso della relazione del senatore Spitella, che si è svolta in maniera un po' anomala a causa delle numerose interruzioni, si è avuta già una sorta di discussione sui singoli contenuti del disegno di legge e delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Questo ci permette di avere una prima visione d'insieme, dalla quale mi sembra emerga come fatto difficilmente ipotizzabile una approvazione senza modifiche del testo trasmessoci dalla Camera.

Vi sono infatti alcuni punti, sui quali anche il relatore ha espresso i suoi dubbi, per non dire il suo aperto dissenso, che effettivamente non possono essere accolti senza un adeguato approfondimento e forse senza qualche modifica.

Tuttavia, la mia preoccupazione è quella di trovare una linea di conciliazione tra le oggettive esigenze di urgenza, che il senatore Spitella ha segnalato e che tutti, credo, condividiamo, e l'altrettanto oggettiva esigenza di intervenire su alcuni punti del disegno di legge. Il mio suggerimento è che noi potremmo orientarci nella direzione di interventi limitati su punti particolarmente qualificanti e comunque sempre e solo nel senso della soppressione di alcune parti che la Camera ha introdotto e in nessun caso nel senso di rimaneggiamenti o aggiunte. Del resto l'articolo 104 del Regolamento non ci consente di apportare modifiche a punti non toccati dall'altro ramo del Parlamento.

In definitiva credo che dovremmo limitarci ad un lavoro di soppressione di alcune novità, che mi sembrano inaccettabili, così da ottenere un effetto, per così dire, di minimo comune denominatore. Bisogna, quindi, cercare di ridurre i contenuti del disegno di legge a quelle parti che presumibilmente potranno ottenere il consenso di entrambi i rami del Parlamento.

Credo infatti che si debba evitare la possibilità di situazioni di conflitto; insistere su certe nostre posizioni, che potrebbero dar luogo al sorgere di conflitti, non potrebbe

avere altro effetto che quello di un ulteriore rinvio della approvazione definitiva e di un appesantimento dei lavori che distoglierebbe le Commissioni competenti da quei problemi più urgenti e più gravi sui quali anche il Consiglio universitario nazionale ha richiamato la nostra attenzione.

In concreto vorrei segnalare quelli che a me sembrano i punti irrinunciabili sui quali occorre intervenire. Su altri punti, invece, occorrerà uno sforzo per accettare posizioni di ragionevole compromesso con quanto la Camera ha stabilito.

Per quanto riguarda l'articolo 2 non credo sia possibile accogliere il comma aggiuntivo che, anziché ridurre la efficacia delle norme sui «novennalisti», tende in qualche modo a rafforzarle affermando che i posti che non vengono assegnati ai «novennalisti» che li hanno richiesti rientrano nel cumulo generale dei posti disponibili e non possono essere utilizzati nel concorso in fase di svolgimento. Questa norma va eliminata perché indubbiamente non potrebbe che costituire un incentivo alle commissioni ad agire a favore dei «novennalisti» e quindi rafforzerebbe questa categoria che è un corpo anomalo nel sistema universitario. Credo, viceversa, che si possa accettare la soppressione operata dalla Camera dei commi approvati dal Senato che volevano esplicitamente dare validità temporanea alle norme sui «novennalisti», per la ragione che la soppressione da noi operata nel primo comma dell'articolo 5 del decreto n. 382 delle parole «o di associato» ottiene già il risultato che la norma sui «novennalisti» abbia efficacia solo per coloro che abbiano maturato nove anni di insegnamento come e in quanto incaricati, sicché non si estende automaticamente a coloro che abbiano raggiunto i nove anni come associati. Se questa interpretazione è fondata credo che potremmo accettare la soppressione operata dalla Camera, sopprimendo però a nostra volta il comma aggiuntivo per quelle ragioni che ho poc'anzi indicato.

Un altro punto delicato, posto in evidenza dal relatore, è all'articolo 3, laddove si stabilisce la possibilità che siano eletti a compiti direttivi nelle nostre università i professori che hanno optato per il tempo parziale. In linea di principio condivido l'opinione espres-

sa dal senatore Ulianich e ritengo che questa norma non sia coerente con lo spirito del decreto n. 382 per quanto concerne la disciplina del tempo pieno e del tempo parziale; tuttavia ritengo che, se sono fondate le informazioni che il Governo ed il relatore ci hanno fornito sulla difficoltà in cui si trovano alcune facoltà universitarie nel reperire professori disposti ad esercitare queste funzioni, si possa, sia pure facendo forza sulla coerenza di principi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, accettare questa disposizione. Vorrei più precise assicurazioni sulle difficoltà obiettive in cui le facoltà si sono trovate per coprire questi posti. Su tale punto vi è quindi un atteggiamento di disponibilità con riserva.

Per quanto riguarda l'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame, devo dire che non è accettabile la disciplina per quanto concerne i professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; non è accettabile, cioè, che essi siano esclusi dalla normale prassi dei trasferimenti e tanto meno è accettabile che per coloro che siano eletti al Parlamento si preveda una situazione di fuori ruolo analoga a quella dei giudici costituzionali, con la conseguenza che essi potranno essere reimmessi nei ruoli universitari in posizioni ingiustamente avvantaggiate ed avendo anche la possibilità di scegliere altre sedi di loro gradimento all'esaurirsi dei motivi che hanno determinato l'aspettativa.

I commi introdotti all'articolo 5 relativamente alla condizione dei professori parlamentari in aspettativa mi sembrano senza alcun fondamento razionale ed esprimono viceversa una volontà di favorire detti professori per i quali non mi sento di assumere la responsabilità di un voto favorevole che sarebbe in contrasto con la coerenza ed il decoro della loro funzione.

L'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati, inoltre, deve essere soppresso perché pieno di contraddizioni. In esso si annidano insidie che facciamo fatica a comprendere nella loro reale portata. Vi si parla di professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ai quali non è stato conferito un insegnamento.

Mi domando: se non è stato loro conferito alcun insegnamento, come mai possono essere inquadrati? Non capisco, quindi, l'esatta portata delle disposizioni contenute in tale articolo e temo che, sotto questa forma così contraddittoria, si voglia creare qualche possibilità che in questo momento non ci è neanche chiara.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'attuale articolo 7 del disegno di legge in cui si prevede la possibilità di restare in servizio sino a 70 anni per i professori associati già incaricati stabilizzati, possibilità che la Camera dei deputati ha esteso agli equiparati, non posso fare a meno di segnalare una situazione di conflitto in cui attualmente ci troviamo. Io stesso proposi la norma in favore del prolungamento del servizio per gli incaricati stabilizzati per una ragione di tipo equitativo poichè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede questa possibilità per i professori ordinari già in ruolo dal momento della sua entrata in vigore.

Allora, per una analogia di tipo equitativo, ci sembrò — e la proposta fu accolta — che i professori stabilizzati che avevano la ragionevole aspettativa di restare in servizio fino a 70 anni potessero usufruire di un beneficio analogo. Ma allora non avevamo all'orizzonte il problema dei ricercatori universitari, nè avevamo la necessità di creare spazi, a livello di associati e di ordinari, per i giovani ricercatori, in particolare del ruolo ad esaurimento, che hanno difficoltà nel passaggio alle fasce superiori per mancanza o limitatezza di posti.

Non c'è dubbio che la disposizione, già come l'avevamo approvata, rappresenta un limite perchè mantiene per cinque anni tali professori nel ruolo degli associati. La modifica che ha aggiunto la Camera dei deputati peggiora, da questo punto di vista, la situazione ed aggrava le nostre preoccupazioni.

Non credo che gli equiparati siano soltanto coloro ai quali faceva riferimento il relatore ma, come il Presidente ha precisato, sono tutti coloro che hanno realizzato il triennio di incarico. Quanti sono i professori con un triennio di incarico divenuti associati senza aver avuto formalmente il titolo di stabilizzati? Credo che siano parecchie centinaia se non migliaia.

L'estensione introdotta alla Camera, quindi, rappresenta un'obiettivo difficoltà a quella operazione di apertura e di possibilità di concorsi per i ricercatori del ruolo ad esaurimento. Non posso quindi non esprimere vive preoccupazioni su questa norma e, se il conservare la norma da noi proposta comporta necessariamente questa estensione ad altre categorie, non sarei alieno dal togliere a tutti la possibilità della permanenza in ruolo per cinque anni. In ogni caso credo che l'estensione apportata dalla Camera dei deputati non sia accettabile.

Un altro punto che mi sembra debba essere attentamente vagliato è quello previsto all'articolo 14, in ordine alla diversa procedura per la formazione dei consorzi. La Camera dei deputati ha stabilito un meccanismo molto complesso prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio universitario nazionale. Non so se questa macchinosità sia funzionale dal punto di vista dell'obiettivo che l'articolo si propone. Credo che la formula contenuta nel testo originariamente approvato dal Senato fosse più funzionale.

Una norma poi che non è accettabile per ragioni di principio è quella contenuta nell'articolo 18. Già si delinea un orientamento contrario all'aggiunta della Camera a tale articolo per quanto concerne la possibilità offerta agli assistenti che non hanno superato i giudizi di idoneità, e restano in ruolo ad esaurimento, di avere procedure privilegiate di trasferimento.

Come è concepibile che chi non ha superato la prova sia trattato meglio di chi tale prova ha superato? È evidente che questa norma creerà le premesse di un processo di svuotamento delle piccole sedi a favore di quelle grandi, cosa che poi costituisce il problema che stiamo cercando di affrontare. Da un lato, infatti, riequilibreremo la docenza e dall'altro introduciamo norme che sono destinate a creare deficienze. Non credo, quindi, che questa norma possa essere accolta perchè rappresenta un elemento di grave intralcio per il funzionamento delle Università.

Per concludere, voglio dire che, una volta assunte le informazioni alle quali il relatore ha fatto riferimento per altri aspetti non chiari delle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, se ci limitassimo a pochi

interventi soppressivi e potessimo giungere rapidamente a varare in sede deliberante il disegno di legge al nostro esame, credo che potremmo garantire quelle esigenze di sollecitudine di cui parlava il relatore. La prossima settimana, infatti, il disegno di legge potrebbe tornare alla Camera e potremmo evitare che in quella sede si apra un dibattito troppo ampio con ulteriore perdita di tempo.

BERLINGUER. Condivido in pieno tutte le osservazioni fatte dal senatore Scoppola. Voglio inoltre aggiungere che altri punti sui quali potremo intervenire nel corso della discussione sono la dilatazione delle incompatibilità e la possibilità di partecipare ad attività scientifiche e culturali. Questa possibilità era già stata sancita; non vedo perchè in questa sede si dabbano fare delle ulteriori precisazioni che rischiano poi di trasformarsi in diritti acquisiti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Allora bisogna parlare di dilatazione delle compatibilità, non delle incompatibilità.

SCOPPOLA. Su questa formulazione non è opportuno creare un conflitto.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Al Senato il riferimento ai corsi di formazione professionale promossi dagli enti era stato richiesto proprio da voi.

SCOPPOLA. In ogni caso non si tratta di innovazioni sostanziali.

BERLINGUER. Voglio infine fare una considerazione sul metodo. Esprimo una forte meraviglia per il fatto che si continui a dilatare oltre misura ed oltre ogni decenza, una proposta di legge che tende non ad interpretare, come sarebbe giusto, e neppure ad introdurre piccole correzioni necessarie, ma a stravolgere il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, creando una serie di privilegi.

Esprimo in particolare meraviglia per il fatto che alcuni di questi privilegi riguardano i parlamentari stessi. Non mi sembra che

l'immagine del Parlamento venga nobilitata da questo tentativo.

PRESIDENTE. Non si può però disconoscere che il Parlamento ha limato molte «unghie».

BERLINGUER. Su questo testo abbiamo fatto al Senato opera di contenimento, con uno sforzo comune. Molti colleghi hanno agito in questo senso. Ma continuamente, per iniziativa di molte categorie, di gruppi e di interessi particolari, si tende a travalicare le esigenze e a stravolgere i normali rapporti esistenti tra Parlamento ed altre istituzioni, comprese le istituzioni universitarie a cui sovrappriamo volontà non compatibili con la loro autonomia e vitalità culturale.

Esprimo anche meraviglia per il fatto che il Ministro ha sostenuto alcuni di questi emendamenti, e non ha sentito il dovere di difendere il prestigio dell'università.

PRESIDENTE. Bisogna però dare atto al Ministro che nel corso del dibattito ha respinto molti emendamenti.

BERLINGUER. Non voglio polemizzare con lei, signor Presidente, perchè lei ha sempre avuto un atteggiamento corretto. Ma una linea come quella adottata dal Ministro è indecente del tutto, non può essere indecente a metà.

PRESIDENTE. È innegabile che si deve ulteriormente ridurre l'indecenza.

BERLINGUER. Senz'altro dobbiamo muoverci su questa linea. Comprendo che esiste uno stretto rapporto tra contenuto del provvedimento e tempi di approvazione. Non sono contrario a sollecitare un'approvazione rapida del provvedimento, che consenta di tranquillizzare il personale universitario sulle operazioni amministrative e sull'assegnazione di incarichi che debbono aver luogo entro il mese di ottobre. A mio parere però non è possibile subordinare a queste esigenze un atteggiamento sostanziale sul contenuto del disegno di legge.

Per questi motivi o si raggiunge un accor-

do, oppure noi manterremo la nostra posizione ostile al complesso del provvedimento e prenderemo tutte le misure necessarie per impedire che esso sia approvato nella sua formulazione attuale.

Desidero intanto preannunciare la presentazione di un mio ordine del giorno sull'articolo 6, tendente ad accertare se esistano effettivamente le situazioni irregolari di cui si parla.

ACCILI. L'ordine del giorno preannunciato dal senatore Berlinguer in relazione all'articolo 6 deve essere riferito anche ad altri punti: in particolare per quanto riguarda l'articolo 7 del testo approvato dalla Camera; infatti è indispensabile conoscere quante persone si trovano in determinate situazioni. Abbiamo sentito parlare di 6.000 assistenti. Se questa cifra corrispondesse alla realtà ci troveremmo in un grosso pasticcio: infatti ciò turberebbe le azioni che stiamo intraprendendo per ridurre in termini razionali il numero degli assistenti.

L'esigenza di fare in modo che tutto venga risolto in tempi brevi e possa successivamente essere sottoposto all'attenzione di coloro che dovranno rendere esecutivo questo provvedimento impone di non superare il mese di ottobre, anche perchè bisogna tenere conto di una realtà che è già in movimento e che con il passare del tempo rischia di diventare sempre più difficile e di creare pasticci peggiori di quelli attuali. Infatti la situazione peggiorerebbe notevolmente se non si apportassero le modifiche ritenute indispensabili al decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per quanto riguarda il metodo, vorrei rivolgere una preghiera al relatore ed allo stesso Presidente: queste intese informali di cui abbiamo parlato sono indispensabili affinché l'altro ramo del Parlamento non ci imponga di esaminare nuovamente questo provvedimento. Sui punti sostanziali modificati dalla Camera dei deputati si può giungere ad un accordo di fondo affinché ci si possa nuovamente presentare alla Camera con un accordo globale sulla visione del problema.

Non voglio adoperare la stessa terminologia usata dal senatore Berlinguer, ma alcuni dei punti non possono essere definiti delle

semplici indecenze, ma delle «scostumatezze» autentiche. Se per caso questi punti dovessero essere approvati noi non faremmo una bella figura.

PRESIDENTE. Non bisogna però dimenticare che vi è stato un progresso morale nel Paese. Le più gravi «scostumatezze» furono approvate dal Senato nel corso della passata legislatura; quelle contenute nel provvedimento odierno sono un semplice rimasuglio.

BERLINGUER. Voglio però sottolineare che anche allora il mio Gruppo era contrario.

ACCILI. Ci troviamo però sempre sullo stesso piano. Quando abbiamo commesso queste «scostumatezze» lo abbiamo fatto come 7^a Commissione del Senato, quindi ne siamo tutti responsabili.

Volevo poi aggiungere un'altra importante considerazione sull'articolo 7 (già articolo 6 del nostro testo), cui ha già fatto riferimento il senatore Scoppola. Noi abbiamo fornito gli strumenti idonei a coloro che intendono usufruire dei benefici previsti da tale articolo; in questo modo essi potranno agire subito, cosa che si è verificata con l'inizio dell'anno accademico. Dobbiamo risolvere per esempio il problema del pensionamento a 70 anni per gli incaricati stabilizzati che hanno acquisito il titolo di idoneità. Infatti chi si è sottoposto alle prove e le ha superate non è nelle stesse condizioni di chi non le ha fatte o non le ha superate mentre addirittura si va alla ricerca di stratagemmi affinché questi ultimi debbano avere benefici e conservare la posizione che avevano prima che le prove si concludessero in senso negativo.

Sono d'accordo circa la necessità di fare in modo che la nostra attenzione si incentri in maniera precisa e netta sugli articoli 2, 3, 5 e 7 (già articolo 6) perchè sono quelli intorno ai quali si è sviluppata la polemica con l'altro ramo del Parlamento. A questo aggiungerei come fondamentale la ricerca di un'intesa informale sul piano politico, che deve scaturire dai responsabili delle due Commissioni perchè questa vicenda non venga portata ulteriormente avanti in maniera così poco rassicurante per chi attende questa legge.

ULIANICH. Vedo che non ci sono grosse discrepanze sugli aggettivi attribuiti al disegno di legge arrivati dalla Camera sul piano della valutazione. Mi associo alle fiorite espressioni che sono venute da parti diverse e passo immediatamente all'esame dei diversi articoli.

Per quel che riguarda l'articolo 2 sono d'accordo con le osservazioni avanzate dal senatore Scoppola. Sono nettamente contrario alle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 3 per quel che riguarda il quarto comma, lettera *a*), dell'articolo 11 del decreto n. 382. Ho sentito il senatore Scoppola dirsi d'accordo con me in linea di principio però in qualche modo disponibile rispetto ad alcune situazioni che si starebbero verificando nella nostra università. Ritengo, e l'ho già detto, che inserire una norma del genere significherebbe assestare un colpo mortale a tutta la filosofia del tempo pieno. Del resto già quando fissammo nella legge n. 28 del 1980 il tempo pieno intendevamo affermare una dedizione di servizio totale e globale del professore alla ricerca e alla didattica e non abbiamo mai pensato che ciò potesse diventare uno strumento per assumere cariche.

Ha detto il senatore Spittella che oggi queste cariche non le desidera nessuno; a quanto pare qualcuno le desidera visto che è disponibile a passare dal tempo definito ad una opzione per il tempo pieno: evidentemente queste cariche hanno una qualche appetibilità in determinati ambienti. In ogni caso sono assolutamente contrario a questa norma.

Per quel che riguarda la lettera *b*) modificata dall'articolo 3 non capisco l'emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento: tale emendamento, già proposto dal Governo nella nostra Commissione perchè il Ministro aveva detto che c'erano state delle opposizioni in rapporto al pagamento di queste prestazioni, noi lo combattemmo e voi foste d'accordo, così alla fine fu ritirato.

In ogni caso questo svolgimento di attività di educazione, come è stato già detto, proprio sul piano meramente lessicale presenta delle difficoltà. Che significa «di educazione»? Può significar tutto; eventualmente se deve rimanere, cosa che non ritengo necessaria e per questo votai contro, bisogna cambiare per lo

meno il termine al quale ho fatto riferimento.

Sull'articolo 5 abbiamo già parlato abbastanza. Non sono d'accordo perchè si verrebbe ad inserire una parte di insegnamento nell'ambito di un corso ufficiale tenuto da un professore. Si dovrebbe per lo meno aggiungere: «previo consenso del professore titolare del corso» perchè altrimenti avremmo un'intrusione non dovuta e non accettabile di un professore precedentemente titolare e attualmente in aspettativa che si inserisce, attraverso una legge, in un contesto che lede l'autonomia di insegnamento del professore titolare di una materia. Quindi, pur essendo contrario *in toto* a questa aggiunta, debbo dire alla maggioranza che se si vuole approvare una simile norma bisogna per lo meno aggiungere: «previo consenso del professore titolare del corso». Penso che questa richiesta subordinata sia pienamente legittima.

Sono nettamente contrario alla disposizione dell'articolo 5 relativo ai professori universitari di ruolo collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 per le motivazioni che ho espresso, inserendomi in modo forse non lecito nella relazione svolta dal senatore Spittella, perchè questi professori non si sa quali siano e non è possibile ipotizzare che si trovino tutti nella condizione di essere appena entrati in ruolo; dunque condivido le osservazioni fatte a questo proposito dal senatore Scoppola quando anche egli si è inserito nel contesto della relazione del senatore Spittella.

Sono assolutamente contrario per quanto riguarda l'equiparazione del parlamentare in aspettativa col giudice costituzionale per i motivi che ho cercato di illustrare nella mia interruzione alla relazione del senatore Spittella su questo punto. È assolutamente impossibile anche soltanto ipotizzare l'equiparazione tra professori universitari in aspettativa — con due legislature — e il giudice costituzionale, anche perchè, stando a questa impostazione, si dovrebbe ipotizzare che il professore di ruolo, parlamentare, andrebbe in soprannumero, cioè fuori ruolo al compimento della seconda legislatura, cosa che è semplicemente assurda, e si verrebbe a sancire un privilegio che ritengo assolutamente indecente, perchè i parlamentari professori universitari si precostituirebbero il privilegio

di passare ad altra università senza sottoporsi all'istituto del trasferimento, come previsto dalla legislazione universitaria.

Quindi ritengo di dover esprimere la mia contrarietà, perchè così facendo si va oltre i limiti della decenza.

Per quanto riguarda l'articolo 6 introdotto dalla Camera, è già stato detto a sufficienza che si tratta di un articolo oscuro e contraddittorio che non si sa quali interessi voglia coprire. Anche io ritengo che l'unica cosa da fare, da parte della Commissione, sia il sopprimerlo.

All'articolo 7, già articolo 6 del testo del Senato, per quanto riguarda il comma soppresso dalla Camera, devo dire che l'equivoco in qualche modo esisteva perchè si diceva: «nei primi cinque anni accademici, successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età». È vero che si parla di decreto e non si dice: «decreto del Presidente della Repubblica, n. 382», ma devo dire che da una lettura abbastanza superficiale l'equivoco appare subito, ed è facile da comprendere.

In ogni caso, se è necessario ripristinare il testo soppresso dalla Camera, non ho niente in contrario a che ciò avvenga. Se, però, come dice il relatore, con ogni probabilità si può pensare che la legge non entri in vigore prima della fine di ottobre, la soppressione della norma è accettabile.

Sono d'accordo poi con ciò che ha già detto il senatore Scoppola per quanto riguarda l'estensione agli equiparati della disposizione che si riferisce ai soli professori incaricati stabilizzati, perchè da parte mia c'era contrarietà, anche in relazione alla prima stesura approvata dal Senato, alla modificazione di questi limiti di età per i professori stabilizzati proprio per le motivazioni che il senatore Scoppola oggi giustamente ricordava. Quindi, sarei per la soppressione dell'inciso: «od equiparati», ritornando al testo approvato dal Senato.

Per quel che riguarda l'articolo 14, al primo comma, lettera e) dell'articolo 91-bis del decreto, a me pare che ci sia mancanza di chiarezza nell'esposizione, cioè non si capi-

sce se una parte dell'emolumento vada direttamente ai professori, o ricercatori dell'università, e una parte invece vada all'università per essere reinvestita nella ricerca scientifica, oppure se sia tutelato il passaggio dell'emolumento ai professori. Signor Presidente, questo comma è poco chiaro.

Per quanto riguarda l'articolo 15, approvato dalla Camera dei deputati, non ne faccio una questione essenziale; infatti già il Presidente ha parlato di anomalia giuridica. Non lo ritengo essenziale, e quindi ne accetterei anche la soppressione.

Per quanto riguarda l'articolo 18, nel testo approvato dalla Camera, sono nettamente contrario al fatto che si crei una «corsia preferenziale» di trasferimento per gli assistenti di ruolo; però insisterei ancora con il rappresentante del Governo affinché ci fornisca indicazioni precise circa il numero dei professori incaricati stabilizzati che non hanno superato la seconda prova di idoneità; il numero dei professori stabilizzati assistenti ordinari che non hanno superato le prove di idoneità; il numero degli assistenti ordinari i quali non abbiano superato le seconde prove di idoneità.

Per quanto riguarda l'articolo 19 penso di presentare un ordine del giorno di carattere interpretativo, nel quale venga specificato il fatto che i bilanci in questione sono bilanci preventivi, laddove trattandosi unicamente di bilanci, potrebbero essere intesi sia come preventivi che come consultivi. È sempre bene essere chiari fino all'estremo limite.

Sempre all'articolo 19, per quanto riguarda il secondo comma, ritengo che l'altro ramo del Parlamento abbia fatto un'aggiunta molto forte rispetto al testo che noi avevamo ideato. Vorrei aggiungere semplicemente che questi documenti debbono essere acquisiti al bilancio dell'università e quindi non devono essere soltanto formalmente approvati, ma devono anche essere acclusi.

Mi riservo di presentare un emendamento o un ordine del giorno.

Per quanto riguarda le aggiunte apportate dalla Camera all'articolo 21 non ho difficoltà ad accettarle, perchè non modificano la sostanza dell'impianto quale era stato proposto nel testo approvato dal Senato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con-

7^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

siderata la gravità dei nuovi inserimenti apportati dalla Camera dei deputati, il nostro Gruppo si riserva (ma vedo ormai che ci stiamo avviando molto ragionevolmente al superamento di questi gravi intoppi), qualora queste aggiunte non dovessero essere eliminate e non ci fosse questa volontà da parte della Commissione, di adoperarsi (il nostro Gruppo da solo non sarebbe capace, ma probabilmente si associerebbe ad altri) affinché il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, cosa che non mi auguro, perchè condivido pienamente l'esigenza rappresentata dal relatore circa l'urgenza di definire la materia.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, i vari Gruppi hanno già manifestato il loro punto di vista.

A nome del mio Gruppo devo dire che condivido le perplessità espresse dal relatore e i dissensi manifestati dal senatore Scoppola che hanno poi avuto risonanza nelle dichiarazioni degli altri commissari.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la discussione generale, testè conclusasi, è stata ricca di spunti e contributi, di cui desidero ringraziare gli intervenuti. Mi riservo di presentare — nella prossima seduta — emendamenti che tengano conto oltre che delle osservazioni da me svolte nella relazione, dei contributi offerti dal dibattito.

Visto che il parere della 1^a Commissione non è stato ancora emesso, credo sarebbe opportuno far conoscere ai membri di tale Commissione gli orientamenti emersi nel corso del dibattito odierno.

PRESIDENTE. Potremmo anche trasmettere loro gli eventuali emendamenti cui il relatore ha accennato.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Credo sarebbe più opportuno che ogni Gruppo facesse conoscere al corrispondente suo Gruppo della Camera le posizioni assunte.

BERLINGUER. Noi lo faremo sicuramente. Mi domando però quale parere farà conoscere il Gruppo della Democrazia cristiana dato che vi è una certa discrepanza tra le opinioni del relatore e quelle del senatore Scoppola.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Direi che come relatore condivido tutte le proposte fatte dal senatore Scoppola, che mi pare trovino tra l'altro consenso anche negli altri Gruppi. Vorrei solo suggerire alla Commissione di procedere, se possibile, soltanto alla soppressione di commi introdotti dalla Camera perchè se ci mettiamo a modificare all'interno alcuni passaggi sicuramente si riaprirebbe il contenzioso con l'altro ramo del Parlamento. Pertanto, sarebbe preferibile procedere in questo senso, limitandoci ad eliminare i punti più discutibili; l'unico aspetto su cui eventualmente intervenire sarebbe la questione relativa agli equiparati. Eliminare il termine «equiparati» darebbe però alla Camera la facoltà di reintervenire sull'intero comma, mentre se noi l'articolo 7 lo lasciamo così com'è precludiamo alla Camera ogni possibile nuova modifica.

SCOPPOLA. Si tratta di sapere quanti sono i soggetti interessati; se il loro numero è esiguo allora possiamo lasciar correre, ma in caso contrario assolutamente no.

PRESIDENTE. Io ritengo che in primo luogo noi dovremmo capire il preciso significato giuridico della parola «equiparati», ossia dobbiamo sapere chi sono gli incaricati non stabilizzati, ma equiparati agli stabilizzati. Se una modifica dobbiamo apportare a tale norma infatti è proprio quella di dire chi sono gli equiparati.

SCOPPOLA. Sono coloro che hanno tre anni di incarico.

PRESIDENTE. Ma questo lo deduciamo lei ed io, mentre dobbiamo sapere chi sono in termini giuridici. Se poi il Governo ci fornisce anche le cifre, tanto meglio, ma solo dopo che è stato definito con certezza questo termine. Anch'io infatti ho dato una interpretazione.

7^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1985)

ne alla parola «equiparati», ma è una interpretazione soggettiva, non fondata sui testi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è che non vi possono essere dubbi su tali soggetti in quanto si tratta di persone che sono state ammesse al giudizio di idoneità e in quanto tali sono facilmente individuabili. Sono cioè coloro che erano stati stabilizzati nell'incarico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e coloro che sono stati ammessi ai giudizi di idoneità in base alla cosiddetta «legge Fiandrotti».

PRESIDENTE. La casistica è infinita; ho fatto studiare il caso tipico di un professore che è diventato associato perchè era assistente, ma nello stesso tempo era incaricato in un'altra facoltà e mi è stato detto che questa persona ha possibilità di essere inclusa nella categoria degli equiparati. Come si può vedere, quindi, ci troviamo di fronte ad una casistica svariatissima, per cui dobbiamo sapere a chi concediamo questo diritto.

SCOPPOLA. Credo che l'interpretazione sia la seguente: vi sono degli incaricati che non hanno ottenuto la stabilizzazione, pur avendo già un certo numero di anni di incarico. Ora si dice, dal momento che la stabilizzazione era solo il riconoscimento di una anzianità, quando sussistono le condizioni di fatto dell'anzianità sarebbe giusto che fossero equiparati agli stabilizzati. Pertanto, in sostanza, si tratta di tutti coloro che hanno tre anni di incarico, anche se non hanno ottenuto la stabilizzazione.

PRESIDENTE. Allora non sarebbe preferibile dire: «quelli di cui alla legge 21 febbraio 1980, n. 28»?

SCOPPOLA. Se questa però è l'interpreta-

zione giusta, il numero degli interessati è ingente.

ULIANICH. È pericolosissimo introdurre una norma simile.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha ascoltato i vari giudizi ed i commenti emersi dal dibattito. Di conseguenza, fermo restando il problema dell'urgenza, già messo in evidenza da più di un intervenuto, il Governo valuterà i vari emendamenti che fossero presentati in ordine alle modifiche apportate dalla Camera. Vorrei però invitare la Commissione a non eccedere nei «tagli» in quanto, pur senza entrare nel merito del singolo articolo emendato dalla Camera, ma riferendomi proprio a quanto detto dal senatore Scoppola, non vorrei, tenuto presente il carattere di urgenza che rivestono alcuni punti di questo disegno di legge, che si aprisse un conflitto, sia pure benevolo, con l'altro ramo del Parlamento.

Ho preso inoltre nota della richiesta di dati pervenutami dalla Commissione e mi auguro di poterli fornire già dalla prossima settimana, anche se, signor Presidente, mi consenta di esprimere una mia personale perplessità. Infatti, vista la situazione caotica che regna in materia, credo che sarà difficile per gli uffici del Ministero trovare una risposta soddisfacente alle giuste richieste di questa Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE